COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 345

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) . 345

PRESIDENTE 345, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 363
ZACCAGNINI 347, 350, 351, 355, 359
RUBINACCI 348
DI VITTORIO 351, 356, 357, 361
AUDISIO 351, 354, 355, 357
VENEGONI 351, 353, 355
REPOSSI, *Relatore* 352, 353, 355, 362
GRIFONE 353
BONOMI 355, 362
SANTI 355, 358
CACCIATORE 355
ROBERTI 361
MACRELLI 361
CHIAROLANZA 362
SIMONINI 362
DI GIACOMO 362
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 363

Votazione segreta:

PRESIDENTE 363

La seduta comincia alle 9.15.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per il seguito della discussione della proposta di legge n. 215, all'ordine del giorno della odierna seduta, i deputati Cucco, Di Mauro e Pastore sono rispettivamente sostituiti dai deputati Marino, Schirò e Bonomi.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Il Comitato ristretto da me presieduto ha assolto l'incarico conferitogli dalla Commissione di coordinare l'intero testo degli articoli della proposta di legge. Naturalmente esso non ha la pretesa di sottoporre alla Commissione un testo perfetto; è opportuno che si dia lettura di tutti gli articoli già approvati onde potervi apportare, se del caso, eventuali modifiche a norma dell'articolo 91 del regolamento della Camera.

ART. 1.

L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei

fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unità attiva del nucleo familiare è attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali sia accertato, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.

ART. 2.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalità di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Per l'iscrizione negli elenchi e per il diritto alle prestazioni si applicano le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 212.

ART. 3.

Ai coltivatori diretti di cui al precedente articolo 1 ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;

b) assistenza ospedaliera;

c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa,

d) assistenza ostetrica.

Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12, lettera *b*).

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonché della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Vi sono quì alcune modifiche da apportare: al primo comma è opportuno sostituire la dizione « soggetti all'assicurazione obbligatoria » con quella: « soggetti dell'assicurazione obbligatoria »; all'ultima riga del secondo comma, ove è detto: « dell'articolo 12, lettera *b*) », deve essere detto: « dell'articolo 13, lettera *d*) »; alla seconda riga dell'ultimo comma, dopo la parola « articolo », va messa una virgola; alla penultima riga dello stesso comma, anziché: « della legge », va detto: « dalla legge ».

Pongo in votazione tali modifiche.

(*Sono approvate*).

Passiamo agli altri articoli

ART. 4.

Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'articolo 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo articolo 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.

ART. 5.

È istituita in ogni comune una Cassa mutua comunale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonchè all'assistenza ostetrica generica.

Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua

risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonché all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue comunali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Anche qui occorre apportare una modifica: anzichè « per i », come è detto nella seconda riga del primo comma e nella quarta riga del quarto comma, va detto: « dei ». Questa modifica di forma, per il carattere generale della definizione cui si riferisce, va effettuata anche nella stessa dizione degli altri articoli.

ART. 6.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.

All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.

ART. 7.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale.;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati:

c) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale a sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;

d) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;

e) determinare i fondi per l'acquisto e l'alienazione di immobili;

f) accettare donazioni e legati af avore della Cassa;

g) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardanti i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere *b*), *e*) e *g*) del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla spedizione.

ZACCAGNINI. Osservo che, mentre all'articolo 8, paragrafo *e*), è detto: « approvare le deliberazioni adottate dalla Cassa mutua co-

munale di malattia per i coltivatori; » qui, all'articolo 7, al paragrafo *c*) è detto che spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale a sensi deali articoli 19 e 20 della presente legge.

Ritengo che bisogna chiarire bene la cosa perché mi pare che ci sia un conflitto di competenza. A mio avviso sarebbe bene lasciare tale compito alla Giunta anche perché successivamente è detto che il Consiglio nazionale deve provvedere alla ratifica.

Pertanto il paragrafo *c*) dovrebbe essere tolto dall'articolo 7 e dovrebbe essere inserito nell'articolo 8 al posto del paragrafo *e*) che andrebbe soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole Zaccagnini.

(*È approvata*).

Di conseguenza, l'ordine alfabetico dei successivi paragrafi va modificato: *d*) diventa *c*), *e*) diventa *d*), *f*) diventa *e*), *g*) diventa *f*), *h*) diventa *g*).

RUBINACCI. Al paragrafo *e*) che è diventato *d*) è detto: « determinare i fondi per l'acquisto e l'alienazione di immobili; ». Ritengo sia più appropriato dire: « autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili; ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento parzialmente sostitutivo proposto dall'onorevole Rubinacci.

(*È approvato*).

Un'ulteriore modifica va apportata all'ultimo comma, ove, anziché: « alle lettere *b*), *c*) e *g*) », va detto: « alle lettere *b*),*d*) e *f*) ».

In conseguenza delle modifiche apportate, l'articolo 7 risulta così definitivamente formulato:

« Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

c) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;

d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardanti i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere *b*), *d*) e *f*), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla spedizione ».

Passiamo agli altri articoli.

ART. 8.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:

a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonché all'amministrazione, del personale – ad eccezione del direttore – con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

d) redigere le note di qualifica del direttore;

e) approvare le deliberazioni adottate dalla Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori;

f) approvare i contratti di fornitura;

g) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo. in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato. nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non può durare più di cinque mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

La lettera *e*), conseguentemente all'approvazione della proposta Zaccagnini, è sostituita dalla seguente:

« *e*) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale a sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge »;

ART. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 10.

Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.

Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

ART. 11.

L'Assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

eleggere ogni tre anni 20 membri del Consiglio centrale e 3 membri effettivi, e 2 supplenti del Collegio sindacale centrale;

approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonché il bilancio consuntivo.

ART. 12.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su designazione del Consiglio centrale;

b) dai 20 Consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti subentrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

ART. 13.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 22, lettera *b*) e *c*);

c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera *b*) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;

d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;

e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;

f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

g) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;

h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 14.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;

e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni;

f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale,

g) approvare i contratti di fornitura;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del Presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ZACCAGNINI. Dopo la lettera *h*) propongo che venga inserita, in analogia con quanto stabilito all'articolo 7 per le delibere delle Mutue comunali, la seguente:

« approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 7 della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Zaccagnini.

(*È approvato*).

Faccio presente che la lettera *h*) testè approvata costituirà la lettera *i*) e la successiva, pertanto, diventa lettera *l*).

Do lettura dei successivi articoli:

ART. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

ART. 16.

Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea nazionale.

Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.

ART. 17.

Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

ART. 18.

I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 22, lettera *b*), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste

dall'articolo 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.

Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altro titolare di azienda.

Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari.

Spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinandone i limiti e le modalità di attuazione.

Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.

ART. 19.

Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 18, elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;

b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera *d*) del successivo articolo 22;

c) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;

d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.

Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro 30 giorni dalla spedizione.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri di cui uno nominato dalla Cassa mutua provinciale e due eletti dall'assemblea comunale.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

DI VITTORIO. Propongo che al paragrafo *a*) e al paragrafo *c*) anziché: « Cassa comunale », venga detto: « Cassa mutua comunale ».

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Di Vittorio.

(*È approvato*).

AUDISIO. Secondo me, al penultimo comma, sarebbe meglio dire: « eletto », e non « nominato ».

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Audisio di non voler apportare modifiche sostanziali. Si è discusso in merito in seno al Comitato ed è stato raggiunto l'accordo su questa dizione.

VENEGONI. All'ultimo comma, secondo me, si potrebbe stabilire una norma che valga poi per tutte le cariche in genere, e cioè che in caso di dimissioni di un qualsiasi incaricato succede quello che segue col numero maggiore di voti. Sarebbe opportuno chiarire, insomma, che per tutte le dimissioni o decadenze la sostituzione è in rapporto alla graduatoria conseguita nelle elezioni.

DI VITTORIO. A me sembra invece che sarebbe opportuno distinguere bene i due organismi di cui si parla nell'ultimo comma, cioè il Consiglio e il Collegio sindacale.

ZACCAGNINI. Per quanto riguarda il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale, onde avere una certa armonia nella legge, si potrebbe adottare, nel penultimo comma di questo articolo, lo stesso criterio degli articoli 10 e 16, stabilendo cioè che il controllo è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno degli effettivi ha la funzione di presidente e viene nominato dalla Giunta della Cassa mutua comunale.

PRESIDENTE. L'onorevole Zaccagnini propone di sostituire il penultimo comma dell'articolo 19. L'emendamento potrebbe essere così formulato:

« Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il Collegio eleggerà nel suo seno il presidente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 19 risulta pertanto così definitivamente formulato:

« Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 18, elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;

b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera *d*) del successivo articolo 22;

c) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa mutua comunale in base alle direttive generali della federazione nazionale;

d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.

Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro 30 giorni dalla spedizione.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il collegio eleggerà nel suo seno il presidente.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

« Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo.

Spetta al Comitato di gestione:

a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale,

b) predisporre i conti preventivi e consuntivi:

c) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;

d) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale

e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso.

Le delibere di cui alle lettere *a*) e *c*) sono sottoposte per la esecutorietà alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo ».

Passiamo agli altri articoli.

ART. 21.

Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento. Per coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un segretario.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il segretario può essere scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il segretario partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.

L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri fissati dalla Federazione nazionale.

ART. 22.

Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500, per ciascun coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni:

c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti della assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera *b*);

d) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo non dipenda da epidemie locali o altri eventi straordinari.

REPOSSI, *Relatore*. Nell'ultimo paragrafo, dopo le parole: « nelle forme facoltative » andrebbe posta una virgola e propongo di sopprimere, alla fine della stessa riga, la parola: « non ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(*È approvato*)

GRIFONE. Propongo la soppressione della parola: « locali » nella penultima riga dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Grifone.

(*È approvato*).

Do lettura degli altri articoli:

ART. 23.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55, nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si farà fronte con una corrispondente aliquota del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

Il contributo, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 22, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 5.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei precedenti comma risulti inferiore a 80, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

Il contributo, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 22, è fissato per il primo anno di applicazione in lire 750 *pro capite*.

Le misure dei contributi di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) del precedente articolo 22, possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

Il contributo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 22 è fissato, accertato e riscosso con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso ed è versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il contributo di cui alla lettera *d*) dell'articolo 22, determinato dalle Casse mutue comunali, è accertato e riscosso con la stessa procedura di cui al comma precedente.

I contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22 potranno essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In questo caso gli avvisi e i bollettini per i versamenti dovranno essere diramati dal Servizio contributi unificati in agricoltura.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo *pro capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.

VENEGONI. Al quarto comma, dopo le parole: « è fissato per il primo anno di applicazione », propongo di aggiungere le parole: « della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Venegoni.

(*È approvato*).

REPOSSI, *Relatore*. Propongo di porre di seguito all'ottavo comma il capoverso che segue immediatamente e che comincia con le parole: « In questo caso gli avvisi », in modo da ottenerne un unico comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Passiamo agli altri articoli.

ART. 25.

Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22, è ammesso ricorso in conformità alle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono adottate, sentite, in luogo delle Commissioni previste dal citato articolo 8, in prima istanza, la Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori.

In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

ART. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione potrà altresì contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

ART. 27.

Dall'obbligo previsto dall'articolo 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza di malattia.

ART. 28.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e quelli provinciali dal Consiglio centrale.

AUDISIO. Propongo che l'ultimo comma sia così modificato:

« Le cariche sono gratuite eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Audisio.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29:

« Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto.

La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori.

Il voto sarà valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligendi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati ».

VENEGONI. Prima degli ultimi due commi si potrebbe inserire la norma che in caso di dimissioni, per tutte le cariche, subentrano, entro il limite stabilito dei tre anni, quelli che hanno avuto il maggior numero di voti, vale a dire i primi dei non eletti. In alcuni articoli, infatti, si parla di sostituzioni in caso di dimissioni o di decadenza, ma non si stabilisce come dette sostituzioni devono essere effettuate.

BONOMI. Se è vero che è stata stabilita la durata di tre anni per tutte le cariche, è anche vero che le assemblee si riuniscono almeno una volta all'anno. È in quella sede, pertanto, che, se ci saranno dei consiglieri dimissionari, si provvederà alla loro sostituzione.

VENEGONI. Noi non siamo contrari a questo sistema, ma vogliamo far notare che esso condurrebbe al risultato di dover procedere, quasi ogni anno e nella quasi generalità delle Casse mutue, a nuove elezioni.

REPOSSI, *Relatore*. Non è stata adottata, nella legge, una formula tassativa; si è detto: possono essere sostituiti. Il Consiglio può ritenere necessaria la sostituzione come vi può rinunciare. La eventuale sostituzione può avvenire in libertà del Consiglio, e non per surroga. Nessuno può essere nominato se non attraverso una elezione, tanto è vero che ad un certo momento è stata perfino ammessa la possibilità, per il Consiglio, di rendersi vacante in quanto non raggiunga più la metà più uno dei componenti.

SANTI. Se si ammette la possibilità di una sostituzione dei membri di un organo, bisogna anche indicare in modo preciso le modalità della sostituzione stessa.

AUDISIO. Non sarebbe fuori luogo prevedere anche il caso che colui che dovrebbe subentrare non accetti.

VENEGONI. Quando uno non accetta subentra ancora l'altro che segue.

AUDISIO. Nel caso di dimissioni potrebbero subentrare coloro che immediatamente seguono in graduatoria. Stabilendo questo, il problema mi pare risolto.

PRESIDENTE. Si potrebbe ammettere il principio, in caso di rinuncia, della surroga automatica.

ZACCAGNINI. La surroga ha questo aspetto negativo: che si presta a pressioni e a manovre. Il primo dei non eletti potrebbe avere ambizione o un qualsiasi altro motivo per voler subentrare e potrebbe esercitare pressioni per raggiungere lo scopo. In un solo caso abbiamo previsto la surroga ed è all'articolo 12, paragrafo *b*), nel quale è stabilito che, se il presidente del consiglio centrale della Federazione venisse nominato fra i consiglieri eletti, subentrerebbe automaticamente il primo dei non eletti. Ed in questo caso si può stare tranquilli perché, essendo il Ministro a nominare il presidente, è esclusa ogni possibilità di manovra da parte del primo subentrante.

CACCIATORE. Noi comunque dobbiamo prevedere il caso della rinuncia, perché non vi è la sicurezza preventiva dell'accettazione dell'incarico. Chi è eletto può anche ringraziare e non accettare.

ZACCAGNINI. Propongo il seguente comma aggiuntivo all'articolo 29:

« La sostituzione, a causa di decadenza o dimissione, dei componenti dei singoli organi elettivi sarà effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Zaccagnini.

(*È approvato*).

Passiamo ai rimanenti articoli.

ART. 30.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal direttore generale della previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei colti-

vatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al commissario nazionale.

ART. 31.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'articolo 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.

Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di 15 giorni a cura del sindaco del comune.

I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro 20 giorni dalla data dell'affissione.

Il commissario deciderà sentito il parere della Commissione consultiva.

ART. 32.

Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali.

Dette elezioni dovranno essere effettuate entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il commissario alla Cassa mutua provinciale ha facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali che controfirmerà il verbale relativo.

DI VITTORIO. Dato che alle operazioni elettorali non è obbligatoria la presenza di un delegato del Commissario della mutua provinciale, propongo di mettere un punto dopo la parola « comunali » e di sostituire le parole « che controfirmerà il verbale relativo » con le altre « In tal caso il delegato controfirmerà il verbale relativo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Di Vittorio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33.

« La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'articolo 29, dovrà essere fatta al segretario del comune entro le ore 12 del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il segretario comunale convocherà almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.

Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

I verbali saranno immediatamente inviati al commissario della Cassa mutua provinciale a cura del segretario comunale.

A parità di voti sarà eletto il più anziano.

Il primo degli eletti provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro 8 giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli.. »

All'ultimo comma di questo articolo vanno aggiunti i numeri degli articoli cui si fa riferimento e che erano stati lasciati in bianco. Il comma è pertanto così completato: « previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge ».

Do lettura dei successivi articoli:

ART. 34

Il commissario della Federazione nazionale Casse mutue, sentita la Commissione consultiva nazionale, in conformità dei principi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli, emanerà tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.

Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali saranno convocate dal commissario provinciale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della Federazione nazionale Casse mutue provinciali sarà convocata dal commissario nazionale entro 5 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 35.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, hanno inizio dal 1° gennaio 1955.

L'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), avrà inizio a partire dal 91° giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) del predetto articolo 3 a partire dal 121° giorno.

ART. 36.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente articolo 13, lettera *h*), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato per i singoli Enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario.

AUDISIO. Faccio rilevare che l'articolo cui si fa riferimento al terzo comma non è il 13, bensì il 14.

PRESIDENTE D'accordo.

Rimane ora da votare l'ultimo articolo e cioè quello che stabilisce l'entrata in vigore della legge.

DI VITTORIO. Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto prima di arrivare alla votazione dell'ultimo articolo riguardante la data di entrata in vigore della legge.

Se me lo permettete, leggerò la dichiarazione di voto, la quale non ha un carattere personale, bensì collegiale, riflettendo il parere di tutti i membri della Commissione esponenti del partito comunista, al quale ho l'onore di appartenere. Questa dichiarazione di voto ci permette di precisare bene il nostro pensiero e il nostro atteggiamento nei confronti di questa legge. ed in pari tempo fa sì che si evitino ulteriori perdite di tempo per l'approvazione definitiva della legge stessa.

Ecco il testo della dichiarazione:

« Questa legge che istituisce finalmente la assistenza sanitaria ai coltivatori diretti, rappresenta per noi un primo passo verso la realizzazione di un principio fondamentale della Costituzione, la quale stabilisce il diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria anche per le categorie di lavoratori indipendenti.

È la prima legge per l'assicurazione obbligatoria di una grande categoria di lavoratori indipendenti e, nei nostri intenti, deve aprire la strada all'estensione dell'assistenza di malattia ad altre importanti categorie come artigiani. piccoli commercianti, ecc , e per la concessione ai coltivatori diretti di altre necessarie assicurazioni: l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc. Sono note, infatti, le condizioni di grave disagio e di miseria in cui vive la grande maggioranza di essi.

Essendo minoranza in Parlamento non ci è stato possibile realizzare pienamente lo scopo prefissoci. Siamo riusciti però con la nostra azione, nel Parlamento e nel Paese, a conseguire alcuni progressi, a fare dei passi avanti. Per misurare la strada che abbiamo percorsa basterà ricordare il contenuto della proposta di legge Bonomi ed altri, presentata alla Camera nel 1948: o meglio la legge votata dalla maggioranza della Camera dei Deputati nello scorcio della precedente legislatura.

Quella legge prevedeva soltanto l'assistenza ospedaliera e lasciava sulle spalle dei coltivatori diretti gran parte del relativo costo. Tale soluzione era non soltanto inadeguata, ma per alcuni aspetti dannosa. Vaste masse di piccoli coltivatori espressero il loro malcontento, specialmente durante la scorsa campagna elettorale

Per soddisfare le giuste aspirazioni dei contadini, in questa materia, i deputati comunisti e socialisti presentarono all'inizio di questa legislatura la proposta di legge Longo-Pertini.

Molto più tardi Bonomi ed altri presentavano una nuova proposta di legge che ricalcava la proposta precedente.

Le differenze fra la proposta di legge Longo-Pertini e quella Bonomi erano notevolissime: 1°) la legge proposta da Bonomi chiedeva che venissero incluse nell'assicurazione solo le famiglie dei coltivatori diretti che fornivano l'80 per cento della manodopera necessaria alla coltivazione del fondo; la proposta Longo-Pertini chiedeva l'assicurazione per tutte le famiglie che fornivano almeno il 50 per cento della manodopera necessaria; 2°) mentre la proposta Bonomi si limitava al ricovero ospedaliero, la proposta Longo-Pertini chiedeva per i coltivatori diretti l'assistenza sanitaria completa: generica, specialistica, ostetrica, ospedaliera e farmaceutica; 3°) Bonomi poneva l'onere finanziario a carico dei coltivatori diretti (salvo i proventi di una sovraimposta sullo zucchero); Longo-Pertini proponevano che due terzi dell'onere fossero a carico dello Stato e solo un terzo a carico dei coltivatori diretti, data la loro scarsa possibilità contributiva.

Oggi, a conclusione del dibattito in seno alla Commissione, possiamo constatare quanto

fosse ingiustificata la decisione della maggioranza di prendere come base la proposta di legge Bonomi ed altri. In questa legge, così come è venuta configurandosi, il carico di alcuni oneri resta ai contadini e tutta l'assistenza è sottoposta ad un apparato burocratico e centralizzato. L'impostazione della proposta di legge Longo-Pertini vi ha trovato solo parziale accoglimento. Infatti è stata interamente accolta la proposta Longo-Pertini relativa al campo di applicazione della legge: 30 giornate uomo come minimo e metà della manodopera necessaria alla coltivazione del fondo come massimo.

Il concetto dell'intervento finanziario dello Stato viene accolto, anche se nella misura inadeguata di lire 1.500 *pro-capite*. L'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti sarebbe completa se l'ingiustificata intransigenza della maggioranza, capeggiata dall'onorevole Bonomi, non avesse privato questi lavoratori dell'assistenza farmaceutica. Noi dobbiamo deplorare che l'intransigenza della maggioranza per un organismo centralizzato abbia impedito di realizzare il pieno ordinamento democratico. L'esclusione dal diritto elettorale della grande maggioranza dei coltivatori diretti; l'esclusione della possibilità di una rappresentanza delle minoranze negli organi direttivi delle mutue; la mancanza di autonomia delle mutue comunali; i controlli numerosi e vessatori istituiti rivelano l'intenzione da parte del partito democristiano, di costruirsi uno strumento che gli consenta di esercitare un controllo paternalistico sulla grande categoria dei coltivatori diretti, anche ai fini elettorali e di garantire la sistemazione ad una numerosa clientela.

Dobbiamo anche denunciare la responsabilità della maggioranza nell'aver sottratto la gestione dei fondi al controllo democratico dei coltivatori interessati e nello stabilire un sistema di contribuzione da parte dei coltivatori, sia con l'odiosa progressività a rovescio (chi lavora 30 giornate all'anno pagherà per ottanta); sia attraverso l'introduzione del contributo pro-capite, che risulterà insopportabile per le famiglie più povere dei coltivatori diretti. La maggioranza ha aggravato questa nostra preoccupazione, rifiutando l'accoglimento della nostra proposta di stabilire un contributo statale aggiuntivo di 500 lire per ogni assistito del meridione d'Italia, delle zone montane e delle isole.

A nome del gruppo parlamentare comunista, mentre esprimo la soddisfazione per i risultati positivi conquistati in favore dei contadini con questa legge, devo altresì sottolineare i motivi che ci impediscono di votare a favore della legge stessa nel suo complesso: 1°) chiedemmo per i coltivatori diretti l'assistenza sanitaria completa e per volontà della maggioranza è rimasta esclusa una prestazione essenziale: l'assistenza farmaceutica; 2°) giudichiamo insufficiente il contributo statale; 3°) consideriamo troppo oneroso e insopportabile per i coltivatori più poveri il sistema di contribuzione approvato dalla maggioranza; 4°) non esistono sufficienti garanzie di democrazia e di controllo degli interessati sulla gestione delle mutue.

Per queste ragioni noi dichiariamo di non poter approvare questa legge e di astenerci dal voto. La nostra astensione non significa affatto indifferenza di fronte a questa legge. Significa soltanto che noi assumiamo davanti ai coltivatori diretti di tutta l'Italia e davanti al Paese, l'impegno di svolgere un'azione conseguente per migliorare la legge. Ciò avverrà innanzitutto al Senato quando l'altro ramo del Parlamento esaminerà questo progetto di legge.

SANTI. Il gruppo parlamentare del partito socialista italiano dichiara di astenersi dal voto della legge in discussione perché essa corrisponde solo parzialmente alle legittime attese ed ai giusti interessi dei contadini italiani.

Noi socialisti, insieme ai colleghi comunisti, nel corso del lungo dibattito, abbiamo più volte cercato di richiamare ed impegnare la responsabilità della maggioranza sui punti di capitale importanza della legge, vale a dire sul carattere degli enti gestori, sul limitato insufficiente apporto finanziario dello Stato, e sulla mancanza della prestazione più importante, quella farmaceutica, che la maggioranza della Commissione, nonostante le nostre vive, reiterate insistenze, non ha voluto includere nella legge.

Per quanto riguarda gli enti gestori va notato, tra l'altro, che la legge, così come è stata voluta dalla maggioranza della Commissione, non consente in modo assoluto la rappresentanza delle minoranze nei Consigli direttivi delle mutue.

D'altra parte, anche altre norme, nonostante le modifiche apportate a seguito del nostro intervento, non rispettano i canoni fondamentali della democrazia, particolarmente per quanto riguarda i diritti delle minoranze. Tali norme poi, con i poteri affidati alla Federazione nazionale delle mutue, riducono gravemente l'autonomia delle casse mutue comunali.

Un'altra grave deficienza della legge è costituita dall'insufficiente contributo statale.

Certamente maggiore doveva e poteva essere l'intervento finanziario dello Stato, sia per le finalità umane e sociali della legge, sia in considerazione della povertà dei contadini del nostro paese, specialmente del Mezzogiorno, delle isole e delle zone montane. La legge, invece, così come la maggioranza l'ha voluta, per la parte concernente gli oneri finanziari, graverà pesantemente sui contadini, specie nel corso dei primi anni, così come noi abbiamo più volte documentato durante la discussione.

Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica noi dobbiamo rilevare e denunciare l'assoluta incomprensione della maggioranza – costituita dai partiti governativi e dalle destre – delle reali necessità dei contadini. È stata l'ostinata intransigenza di questa maggioranza a privare i contadini dell'assistenza farmaceutica, che è uno degli aspetti fondamentali dell'assistenza modernamente intesa e di cui del resto ormai godono tutti i lavoratori del nostro paese.

Se queste sono le principali ragioni del nostro dissenso dalla maggioranza, dobbiamo tuttavia rilevare con soddisfazione che l'intervento costante dei commissari socialisti e comunisti ha impedito che in questa sede venissero approvate le proposte contenute nell'originario progetto Bonomi. In tutta la nostra azione noi ci siamo sempre ispirati al proposito di andare incontro alle rivendicazioni dei contadini in materia assistenziale. Del resto voi stessi, commissari della maggioranza, non avete potuto del tutto ignorare la viva pressione dei contadini interessati i quali, con ogni mezzo, perfino con folte delegazioni unitarie convenute a Montecitorio dai più lontani paesi, hanno dimostrato la loro avversione al progetto Bonomi ed il loro pieno appoggio a quello formulato dagli onorevoli Longo e Pertini.

È innegabile come proprio dalla lotta da noi sostenuta, dalla lotta dei contadini e delle loro organizzazioni, siano venuti i miglioramenti, i vantaggi che noi registriamo nella legge, alla fine della sua lunga discussione. Nessun dubbio, infatti, che si deve a questa nostra azione se l'assistenza è stata assicurata a circa 8 milioni di coltivatori diretti, capovolgendo così i concetti restrittivi racchiusi nel progetto Bonomi. È egualmente merito delle sinistre se l'assistenza, anziché limitarsi alla prestazione ospedaliera, è stata estesa alle forme medico-generica, ostetrica o specialistica.

Desidero ancora rilevare che si deve alla nostra iniziativa ed all'azione delle masse contadine, non escluse quelle influenzate dalle organizzazioni cattoliche, se lo stesso Consiglio nazionale della democrazia cristiana prima e il Presidente del Consiglio onorevole Scelba poi, hanno dovuto accettare il principio, consacrato nella proposta di legge Longo-Pertini, dell'intervento finanziario dello Stato nel costo dell'assistenza. A questo proposito devo ripetermi rilevando che sono stati i commissari governativi e della destra ad impedire che il contributo statale fosse più elevato, col respingere ogni nostra proposta compresa quella che tendeva a far concorrere lo Stato almeno per il 50 per cento del costo complessivo dell'assistenza.

In conclusione, onorevoli colleghi, noi abbiamo impegnato tutte le nostre energie e fatto tutto il possibile per fare una legge migliore. Siamo convinti cioè di avere compiuto il nostro dovere per cercare di dare ai contadini italiani un'assistenza organica e completa. Così che serenamente noi registriamo i punti positivi e quelli negativi della legge. I miglioramenti conseguiti nel corso della discussione e che obiettivamente ascriviamo a nostro merito, non ci autorizzano a dare voto contrario, mentre d'altra parte le gravi lacune che la legge presenta ed i pesanti oneri che imporrà ai coltivatori diretti non ci consentono di condividere la responsabilità che discende dal voto favorevole.

Perciò, come ho detto all'inizio, il gruppo socialista si pronuncia per l'astensione. Resti ben chiaro, tuttavia, che astensione dal voto non vuol dire, per noi, astensione dal dovere che pienamente sentiamo di condurre nel Parlamento e nel paese, con i mezzi che la Costituzione ci riconosce, l'azione necessaria per dare ai coltivatori diretti ed alle loro famiglie una più vasta e democratica assistenza, sulla base delle proposte da noi avanzate e che i partiti governativi e della destra hanno costantemente respinto.

Una migliore e più larga assistenza. Un più forte contributo statale. Questi saranno gli obiettivi della nostra azione e dell'azione dei contadini italiani, mentre contemporaneamente vigileremo perché la legge, nella sua parte positiva, sia applicata senza alcun tentativo di deformazione o di insabbiamento.

ZACCAGNINI. Debbo confessare di essere, forse, un po' ingenuo dato che le dichiarazioni di voto degli onorevoli Di Vittorio e Santi mi sono riuscite, almeno in parte, improvvise ed impreviste. Non vorrei che, a causa di queste dichiarazioni di voto, la nostra Commissione non valutasse appieno quello

che è l'alto significato di questa legge: l'affermazione per la prima volta, del principio della assistenza ad una categoria autonoma di lavoratori, assistenza che si effettuerà abbandonando tutti i vecchi schemi e creando un sistema innovatore nel campo previdenziale italiano.

È una vasta categoria di lavoratori – oltre sette milioni – che viene a beneficiare dell'assistenza attraverso questa nostra legge. Quello che è più importante sottolineare, a mio avviso, è che l'ingresso dei coltivatori diretti nel campo dell'assistenza sanitaria, ingresso che avverrà per la prima volta dopo tanti anni di lotte sostenute infaticabilmente per questa umana esigenza e per questo naturale diritto, tramite le proprie organizzazioni sindacali, costituisce indubbiamente una conquista e il nostro auspicio è che le riserve fatte dall'opposizione non valgano ad arrestare troppo a lungo la realizzazione completa di questa forma di assicurazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Di somma importanza è anche la considerazione che dietro la grande categoria dei coltivatori diretti, altre categorie, che non hanno potuto finora avanzare su questa strada, sentono indubbiamente aprirsi il cuore alla speranza: la categoria, ad esempio, degli artigiani che rappresenta nel settore dell'industria quello che rappresentano i coltivatori diretti nel settore dell'agricoltura.

Si tratta di una massa di lavoratori autonomi, la quale costituisce in gran parte l'intelaiatura economica produttiva del nostro paese, che con questa legge entra a beneficiare del sistema previdenziale. Nel sottolineare il valore che noi diamo a questa legge non voglio e non posso non rilevare la contraddizione in cui sono caduti nelle loro dichiarazioni di voto gli onorevli Di Vittorio e Santi. Essi infatti, mentre hanno dichiarato che per opera dell'opposizione sono stati introdotti dei miglioramenti che dovrebbero indurre a cambiare nome alla proposta stessa che pertanto non dovrebbe più figurare come avanzata da Bonomi ed altri, hanno d'altra parte dichiarato che durante la discussione la maggioranza è rimasta così caparbiamente ferma sulle proprie posizioni, da indurre oggi l'opposizione ad astenersi dal votare questa legge.

E la contraddizione diventa ancora più grave quando si afferma che sarebbe stato molto più logico riandare alla proposta che portava il nome Longo-Pertini, cioè a quella proposta che aveva come principio fondamentale quello contro il quale ci siamo battuti nel corso delle discussioni della nostra Commissione. Ed è stato proprio il principio contrario alla impostazione della proposta Longo-Pertini, il principio dell'autogoverno e dell'autocontrollo che noi abbiamo introdotto nella legge. Da queste contraddizioni io vorrei perciò rilevare un fatto: che il concretizzarsi delle speranze dei coltivatori diretti si è iniziato quando la democrazia cristiana, nel suo massimo consesso, dichiarò, e ne prese l'impegno, di voler giungere alla realizzazione dei presupposti necessari per arrivare all'approvazione della legge.

Il partito democratico cristiano, al quale mi onoro di appartenere e che ha con sè la fiducia di una così larga massa di lavoratori e particolarmente dei coltivatori diretti, non poteva non sentire come un impegno d'onore, prima in sede politica e poi in sede parlamentare, la realizzazione di questa loro grande aspirazione, e questo merito non può essergli sottratto. E con tutta sincerità dobbiamo sottolineare lo sforzo notevole a cui il Governo si è sottoposto con l'accollarsi una notevole parte dell'onere che l'applicazione della legge comporta, sforzo che non prevedevamo nella originaria proposta Bonomi la quale si proponeva di attingere in certa misura dai proventi di un sovraprezzo sullo zucchero. E dobbiamo quindi dare atto al Governo di quanto ha fatto.

Il punto sul quale l'opposizione ha maggiormente insistito è quello della mancata estensione dell'assistenza anche al campo farmaceutico. A parte il fatto che l'opposizione non dice che questa vasta categoria di lavoratori, che entra nel sistema previdenziale, ha la possibilità di decidere con mezzi democratici, ove lo voglia, l'estensione anche a questa forma di assistenza, vorrei ricordare che anche un'altra vasta categoria di lavoratori agricoli, la quale già da molti anni gode dell'assistenza di malattia, la categoria dei mezzadri, non ha ancora conseguito alcuna forma di assistenza farmaceutica. Noi comunque siamo consapevoli di avere preso una decisione giusta, onde garantire il sano funzionamento delle Casse mutue, e ne sentiamo in pieno la responsabilità.

Quanto all'accusa che il contributo *pro-capite* sia stato fissato con criterio ingiusto in quanto si verrebbe a riversare sui meno abbienti il carico dei più abbienti, desidero ricordare che si è arrivati di comune accordo alla formulazione del testo: e debbo dire che quando si arriva insieme a soluzioni di compromesso bisogna anche insieme onestamente difenderle.

Per ciò che concerne le garanzie democratiche della legge basterà rilevare che sulla forma di autogoverno della categoria si è svolta una vera battaglia iniziale per l'inserimento nel sistema I. N. A. M. di questa massa di lavoratori, sistema che va riveduto nella sua forma di amministrazione, la quale, nessuno può negarlo, è priva di controllo da parte delle categorie interessate.

La netta forma di autogoverno da noi tenacemente sostenuta e ottenuta è indubbiamente una conquista: questa è la realtà di fronte alla quale ci siamo trovati in questi lunghi mesi di discussione.

Concludendo, io ho la sensazione, dopo aver letto e riletto questa proposta di legge, che noi stiamo compiendo veramente una grande opera. È soprattutto un atto di fiducia nella maturità della classe dei contadini italiani che noi compiamo. E sono certo, quali che siano i motivi polemici con i quali l'opposizione illustrerà alla categoria interessata la legge che stiamo per varare, che proprio per questa fiducia dimostrata dal Parlamento verso la categoria dei contadini, questa, nel suo senso di responsabilità, si schiererà, più stretta di ieri, dietro i partiti democratici che con il loro voto oggi sanzionano tale fiducia.

ROBERTI. A nome dei deputati del movimento sociale italiano, e anche interpretando il pensiero dei deputati monarchici, io devo dare atto a questa Commissione che essa, attraverso un lungo e paziente lavoro, è riuscita a concretare, con questa legge, il tentativo di risoluzione dell'annoso problema della previdenza obbligatoria per i lavoratori autonomi, nell'unico modo possibile, cioè attraverso il sistema mutualistico obbligatorio. Non posso non rilevare talune gravi deficienze che questa legge presenta, deficienze che ho avuto l'onore di sottolineare, insieme a talune mie perplessità, durante il corso delle discussioni, perplessità che derivano dall'eccessiva politicizzazione che attraverso questa legge si è voluta dare agl'organi preposti all'esercizio di questo servizio e dall'imporsi di talune necessità propagandistiche che dalla opposizione e dalla maggioranza si sono fatte prevalere su quelle che erano le necessità tecniche. Io voglio però augurarmi che lo svolgimento materiale della funzione previdenziale voglia automaticamente superare gli aspetti politici dell'istituto e voglia far prevalere le esigenze tecniche: infatti tutti gli istituti e tutte le cose, una volta creati, hanno delle proprie inderogabili necessità che superano, attraverso l'esercizio pratico, anche le originarie impostazioni.

Debbo peraltro constatare, anche con una certa sodisfazione, che questa legge rappresenta un nuovo elemento per la costruzione di quel vasto edificio della previdenza e dell'assistenza sociale dei lavoratori che lo Stato italiano da trent'anni va faticosamente costruendo per la previdenza obbligatoria.

DI VITTORIO. Per la verità, da trentacinque anni.

ROBERTI. Esattamente, perché la prima legge fu emanata nel 1919.

Dicevo, dunque, che questa legge concreta un'altra parte dell'edificio della previdenza sociale obbligatoria dei lavoratori, che riguarda fino ad oggi l'assicurazione invalidità e vecchiaia, la riforma dell'assicurazione infortuni sul lavoro, la riforma degli infortuni in agricoltura, l'assicurazione malattie. Questa vasta opera assistenziale ha posto lo Stato italiano, anche per riconoscimento di alcuni Stati stranieri, pure nemici, fra i più avanzati nel sistema della previdenza e della assistenza sociale per i lavoratori, malgrado le condizioni di estremo disagio economico attraverso le quali lo stesso Stato italiano si è dovuto dibattere per assicurare alle categorie lavoratrici, particolarmente bisognose, queste forme di previdenza e di assicurazione.

In questa vasta creazione assistenziale, iniziatasi come già detto molti anni or sono, è stato indispensabile provvedere prima alla previdenza dei lavoratori dipendenti per poi passare, in un secondo tempo, a quella dei lavoratori autonomi. Ed è proprio con l'augurio e con la speranza che questa legge possa rappresentare l'inizio di una più vasta opera nel grande settore del lavoro autonomo, che noi diamo il nostro voto favorevole.

MACRELLI. Dichiaro che voterò a favore della proposta di legge e non soltanto a titolo personale ma anche a nome dei colleghi del gruppo politico che rappresento alla Camera, come pure a nome della corrente sindacale della quale ho avuto occasione di parlare non soltanto in questo ramo del Parlamento ma soprattutto e particolarmente al Senato.

È un altro passo che la Repubblica italiana compie nel campo sociale, in particolare in quello della previdenza, e l'augurio che, fra tanti contrasti di questa nostra Assemblea, dovrebbe essere fatto, è che attraverso continue riforme si possa arrivare presto, anche se gradualmente, alla definitiva applicazione della massima già adottata da tanti altri

popoli civili: che lo Stato possa, con la sua tutela, accompagnare l'individuo dalla culla alla tomba.

CHIAROLANZA. Le dichiarazioni che abbiamo ascoltato e che hanno avuto un sapore piuttosto polemico, dimostrano che nella elaborazione di questa legge sono sostanzialmente prevalsi concetti politici anziché concetti prevalentemente sanitari. I medici si sentono direttamente impegnati affinché ai coltivatori diretti sia data una assistenza che rispetti i canoni fondamentali della medicina; essi sentono in questa circostanza il dovere di far rilevare che sono disposti a dare il loro contributo alla sicurezza sociale ed auspicano che tutta l'assistenza venga congegnata in base ad un criterio unico, in modo che al disopra di ogni indirizzo politico si affermi il principio della eguaglianza di cure e del trattamento pari per tutti gli infermi, quali che siano le categorie sociali di appartenenza. Si augurano anche che nei nuovi ordinamenti si riconosca la funzione prevalente del medico onde veramente si possa conseguire il raggiungimento dei fini sociali dell'assistenza.

Pertanto, quale rappresentante della categoria dei medici, dichiaro che voterò a favore di questa legge.

SIMONINI. Dichiaro che voterò a favore della legge la quale rappresenta un considerevole passo avanti nel settore dell'assistenza alle classi lavoratrici italiane. È fuori dubbio che con essa noi facciamo un bel passo avanti e la cosa avrà senz'altro una definitiva influenza al fine della realizzazione completa dell'assistenza di malattia nel nostro paese, problema che appena qualche diecina di anni addietro sembrava realizzabile solo attraverso i secoli. C'è solo da rammaricarsi di non arrivare tutti unanimi al traguardo. Si sono verificate infatti delle divergenze, ciononostante si è lavorato con passione nell'interesse dei coltivatori diretti. A tale proposito merita di essere ricordato il lavoro di cesello fatto dagli onorevoli Venegoni e Cacciatore. Naturalmente non si è giunti certo ad una perfezione, ma l'esperienza insegnerà molte cose e spetterà ai futuri legislatori perfezionare quello che oggi è stato anticipato.

DI GIACOMO. I deputati liberali approvano il contenuto dell'importante documento che oggi vede la luce e che costituirà motivo di esultanza per un quinto circa della popolazione del nostro paese.

Io voterò a favore di questa legge che costituisce un'altra grande conquista nel campo sociale ed esprimo l'augurio che tempi migliori possano consentire un maggior contributo da parte dello Stato sì da potenziare l'assistenza, estendendola altresì a tutte le altre categorie di lavoratori che ne sono ancora fuori, e che inoltre si possa giungere un giorno ad una situazione tale che possa garantire a tutti coloro, che duramente lavorano per l'intera vita, anche una modesta pensione di vecchiaia.

BONOMI. Come primo firmatario della proposta di legge che sta per essere posta in votazione debbo rivolgere un ringraziamento particolare all'onorevole Presidente e, sicuro interprete dei sette milioni dei coltivatori diretti che godranno dell'assistenza, un ringraziamento a tutti gli onorevoli colleghi che hanno collaborato perché questa assistenza si realizzasse.

REPOSSI, *Relatore*. Mentre dichiaro di associarmi a quanto ha detto l'onorevole Zaccagnini, e di votare a favore della proposta di legge, debbo manifestare la mia profonda amarezza per quanto è stato dichiarato dagli onorevoli Di Vittorio e Santi. Né posso esimermi dal dovere di rilevare che, mentre da parte della opposizione, per scopi propagandistici, si è tentato di sminuire la portata del progetto Bonomi, questi, che avrebbe potuto benissimo confutare le argomentazioni dell'altra parte, ha sentito soltanto il bisogno di ringraziare tutti noi, nessuno escluso, anche a nome degli interessati, per aver contribuito a formulare una legge che segna un momento storico nella legislazione sociale italiana nel campo della previdenza e dell'assistenza. Questa legge, infatti, oltre che rompere finalmente quel circolo chiuso della mentalità che andava alle forme di previdenza per i lavoratori dipendenti, arriva ad aprire la via per una completa tutela anche delle categorie di lavoratori indipendenti.

La creazione del nuovo organismo previsto dalla proposta di legge Bonomi, permette di uscire dalla formula tradizionale e di giungere a chiamare i lavoratori per la prima volta ad essere responsabili e amministratori dei loro interessi. Si tratta di un motivo nuovo, di possibilità nuove, di tutta una impostazione nuova, che daranno garanzia di riforme più vaste in avvenire.

Nel dare atto all'onorevole Bonomi della sua fatica e del suo amore per i coltivatori diretti, formulo anch'io l'augurio che si possa arrivare rapidamente alla applicazione della massima che lo Stato deve accompagnare l'individuo dalla culla fino alla chiamata di

Dio, nel Quale solo è la certezza completa di stabilità e sicurezza.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Avendo ascoltato alcune cose spiacevoli, sono costretto a dire all'onorevole Di Vittorio che il voler ricorrere, al Senato, alle stesse argomentazioni, significa voler tentare di impedire o di ritardare l'approvazione di questa legge che potrebbe creare uno stato di agitazione il quale, se da una parte può giovare alla corrente politica di cui egli è un esponente, dall'altra nuoce senz'altro ad una categoria di lavoratori che proprio quella corrente afferma di proteggere.

Il Governo ritiene di aver fatto tutto il suo dovere nei confronti di detta categoria. A voi è sufficiente promettere, al Governo spetta invece di mantenere.

PRESIDENTE. Ringrazio la Commissione per aver consentito di portare in porto una proposta di legge tanto importante.

Poiché nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento finale.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 215 della quale è stato completato l'esame nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta della proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti » (215):

Presenti	54
Votanti	33
Astenuti	21
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Barberi Salvatore, Bartole, Bersani, Bonomi, Butté, Ceravolo, Chiarolanza, Cotellessa, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Giacomo, Driussi, Ferrara Domenico, Gitti, Gui, L'Eltore, Macrelli, Marino Edoardo, Mastino Del Rio, Mieville, Monte, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roberti, Rubinacci, Scalia Vito, Simonini, Storchi, Valandro Gigliola e Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Cacciatore, Cerreti, Cremaschi, Curcio, Di Vittorio, Gatti Caporaso Elena, Lizzadri, Maglietta, Marangoni Spartaco, Montelatici, Noce Teresa, Roasio, Santi, Scarpa, Schirò, Tonioni e Venegoni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI